


RITENUTO IN FATTO

1. La Island Refinancing s.r.l. e la mandataria di quest'ultima Cerved Credit Management s.p.a. hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 15 giugno 2016 con il quale il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di ammissione del credito vantato dalla Island Refinancing s.r.l. su beni oggetto di confisca nel procedimento di prevenzione nei confronti di Girolamo Guddo e Maria Guglielmino.

Il credito di cui si chiedeva l'ammissione derivava da un contratto di mutuo, garantito da ipoteca iscritta il 7 aprile 1984, concesso dalla Cassa Centrale di Risparmio per le Province Siciliane, a cui succedevano prima la Sicilcassa s.p.a. e poi il Banco di Sicilia s.p.a., in favore della Cosia s.r.l. per l'acquisto di immobili, poi ceduto al Guddo e alla Guglielmino il 16 aprile 1986. Detto credito era ceduto, in blocco con altri in sofferenza, il 28 dicembre 2001 dal Banco di Sicilia alla Island Finance s.r.l., e da quest'ultima in seguito alla Island Refinancing s.r.l..

Il Tribunale, premesso che l'acquisto del credito da parte della Island Refinancing era avvenuto successivamente alla trascrizione del sequestro di prevenzione disposto sugli immobili, risalente al 24 ottobre 2000, richiamava a sostegno della decisione reiettiva l'orientamento giurisprudenziale per il quale la tutela prevista dall'art. 1, comma 200, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i terzi titolari di crediti garantiti sui beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione, vale per i cessionari di tali crediti a condizione che risulti anche nei loro confronti la sussistenza, oltre che dei requisiti dell'assenza di strumentalità del credito all'attività illecita o dell'ignoranza in buona fede di tale strumentalità, anche dell'ulteriore condizione indicata dall'art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dal citato comma 200, dell'anteriorità rispetto al sequestro, riferita in tal caso all'acquisto del credito. Rilevata per quanto detto l'insussistenza di tale condizione nel caso in esame, si osservava altresì che il requisito della buona fede non poteva comunque essere ravvisato per il solo fatto che la cessione del credito fosse avvenuta nella forma della cessione in blocco prevista dall'art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, non incidente sugli oneri di diligenza imposti al titolare del credito garantito a fronte del pubblico interesse all'apprensione di beni provenienti dall'attività illecita.

2. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge sulla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'ammissione del credito, premettendo che la normativa vigente in materia non disciplina l'ipotesi della cessione del credito, e rilevando che la soluzione adottata con il provvedimento impugnato negherebbe qualsiasi



tutela al creditore cedente in buona fede, di fatto impedendogli un'alienazione del credito che attribuirebbe al cessionario una presunzione assoluta di malafede, peraltro irragionevole nel caso della cessione in blocco dei crediti, corrispondente a quello esaminato, nel quale non sarebbe esigibile dal cessionario un dovere di diligenza che si spinga fino al controllo di ogni singolo credito acquisito. Osservano di contro i ricorrenti che al terzo cessionario in buona fede di un credito iscritto anteriormente al provvedimento di sequestro del bene non può che spettare la medesima tutela riconosciuta al creditore originario, e che la sussistenza del requisito della buona fede deve ritenersi insita nell'acquisto in blocco di crediti nell'ambito di un'attività professionale; evidenziando in proposito il contrasto dell'indirizzo giurisprudenziale seguito dal Tribunale con altro di segno contrario e con la giurisprudenza civilistica nel senso dell'assorbente rilevanza della buona fede del creditore, intesa come assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita.

3. Con ordinanza del 9 gennaio 2018, la Quinta Sezione penale, investita dell'impugnazione, ha rilevato l'esistenza sul punto di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti. L'uno per il quale il terzo cessionario di un credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela attribuita al creditore originario a condizione che risulti anche nei suoi confronti l'esistenza del dato temporale, individuabile nell'antiorità della cessione rispetto al sequestro, quale presupposto necessario per la verifica della buona fede del cessionario; e l'altro per cui invece il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del cessionario non è precluso dal fatto che la cessione del credito sia avvenuta successivamente al sequestro, pur registrandosi all'interno di tale indirizzo una difformità fra pronunce che limitano tale conclusione al caso della cessione in blocco dei crediti ed altre, più recenti, che la estendono a tutte le fattispecie di cessione.

Ha rimesso pertanto la questione alle Sezioni Unite per la soluzione del contrasto.

4. Con decreto del 28 febbraio 2018 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza camerale.

5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi rilevando, per un verso, la condivisibilità dell'orientamento giurisprudenziale per il quale non è necessaria l'antiorità dell'acquisto del credito da parte del terzo cessionario rispetto al sequestro, ma, per altro, l'impossibilità *in re ipsa* di ravvisare l'ulteriore requisito della buona fede in una



situazione nella quale il creditore cessionario, a differenza del cedente, acquisisce il credito successivamente alla trascrizione del sequestro, con l'onere di verificare la sussistenza di vincoli sui beni sottoposti ad ipoteca, il cui adempimento nel caso di acquisto di crediti in blocco è più difficoltoso, ma non inesigibile per un istituto bancario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione rimessa alle Sezioni Unite è posta nei seguenti termini: *"Se la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, del credito ipotecario precedentemente insorto, determini o meno di per sè uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo dell'ammissibilità della sua ragione creditoria"*.

2. E' opportuno premettere che la questione, così come appena definita, deve essere tenuta distinta da quella relativa all'incidenza, sulla ravvisabilità del requisito della buona fede del cessionario, della circostanza per la quale la cessione del credito in discussione sia stata realizzata nell'ambito di un'operazione di acquisto in blocco di crediti, secondo le modalità previste dall'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993. Si tratta di una tematica che è in effetti adombrata nel provvedimento impugnato, e più ampiamente affrontata dai ricorrenti; ed è innegabile, per altro verso, che le decisioni coinvolte nel contrasto giurisprudenziale segnalato sulla questione rimessa alle Sezioni Unite abbiano per lo più ad oggetto fattispecie concrete nelle quali la cessione del credito avveniva nelle modalità indicate. Quest'ultima considerazione attiene tuttavia ad un profilo di mero fatto, che non assume effettiva rilevanza rispetto al problema della necessità o meno, ai fini dell'ammissione del credito, che la cessione dello stesso, con qualunque forma sia stata effettuata, sia avvenuta in epoca anteriore al sequestro o alla confisca del bene oggetto del credito; e, del resto, nello stesso decreto impugnato la problematica della significatività o meno della collocazione della cessione del credito in un'operazione di acquisto in blocco era accennata in via subordinata rispetto all'argomento, ritenuto decisivo per il rigetto dell'istanza, vertente sulla posteriorità della cessione rispetto al sequestro del bene.

3. L'attribuzione di tale decisività all'elemento cronologico indicato è per il vero coerente con la struttura testuale dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, che pone il dato dell'anteriorità al sequestro quale preconditione per



l'ammissione del credito, disponendo al primo periodo che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi, che risultino da atti aventi data certa precedente al sequestro, e i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore a tale provvedimento; e prevedendo rispettivamente alle successive lettere a) e b) le ulteriori condizioni della mancanza, nella disponibilità del proposto, di altri beni idonei a garantire il soddisfacimento del credito, e dell'assenza di strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisca il frutto o il reimpiego ovvero della dimostrazione, da parte del creditore, della propria buona fede e dell'inconsapevole affidamento con riguardo a tale circostanza (altri requisiti sono prescritti alle lettere c) e d) per i casi, diversi da quello qui esaminato, in cui la pretesa del terzo sia fondata su una promessa di pagamento, una ricognizione di debito o un titolo di credito). Presupposti, quelli descritti, che ai sensi del comma 2 del citato art. 52 legittimano il creditore a concorrere al riparto sul valore del bene.

La *ratio* della previsione delle condizioni descritte è stata individuata dalla Corte Costituzionale nell'ambito della decisione dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 1, comma 198, legge n. 228 del 2012, nella parte in cui non includeva fra i creditori ipotecari, da soddisfare nei modi e limiti indicati dalla norma, i titolari di crediti da lavoro subordinato (Corte cost., sent. n. 94 del 2015). Si è ritenuto, in quella sede, che la necessità dell'insussistenza di altri beni idonei al soddisfacimento del credito è funzionale allo scopo di impedire che i proventi dell'attività illecita siano utilizzati per liberare altri beni nella disponibilità del proposto; e che la prescrizione della mancanza di strumentalità del credito all'attività illecita è funzionale all'esigenza di escludere dalla tutela i crediti scaturiti da prestazioni connesse a quella attività. Finalità, quest'ultima, temperata nella previsione normativa dalla possibilità, offerta al creditore, di dimostrare la propria buona fede in ordine alla strumentalità del credito, che si traduce, secondo i principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, nella mancanza di collusione del creditore nell'attività illecita, nell'inconsapevolezza dello stesso con riguardo a tale attività e nell'errore scusabile del predetto sulla situazione apparente del debitore (Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., Rv. 272232; Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Rv. 270028; Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, Banca Ragusa, Rv. 264374; Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015, Di Giacomo, Rv. 264655; Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Rv. 262735).

Anche per il presupposto dell'anteriorità, che qui segnatamente interessa, la Corte Costituzionale ha evidenziato la funzione specifica della relativa previsione; identificandola nel fine di evitare che gli effetti della misura di prevenzione



patrimoniale vengano elusi attraverso la simulazione di crediti incidenti sul valore del bene confiscato.

4. Considerato che la problematica sulla quale va posta in primo luogo l'attenzione è quella della collocazione temporale della cessione del credito rispetto al sequestro del bene a cui il credito afferisce — naturalmente anche nel caso in cui lo stesso sia stato adottato contestualmente alla confisca, possibile secondo i principi affermati da queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, Yang Xinjao, Rv. 269589) — si tratta di stabilire se il requisito dell'anteriorità rispetto al provvedimento ablativo del bene, indicato dalla legge fra le condizioni per l'ammissione del credito, debba o meno connotare non solo il momento della costituzione del credito, ma anche quella della cessione dello stesso.

Sul punto, come accennato, si rinvencono nella giurisprudenza di legittimità due orientamenti contrastanti.

4.1. Secondo un primo indirizzo, la posteriorità della cessione del credito rispetto al sequestro precluderebbe di per sé al cessionario l'ammissione del credito (Sez. 2, n. 38821 del 28/03/2017, Island Refinancing s.r.l., Rv. 271181; Sez. 2, n. 7694 del 11/02/2016, Italfondario s.p.a., Rv. 266204; Sez. 2, n. 38821 del 01/07/2015, Italfondario s.p.a., Rv. 264831; Sez. 2, n. 28839 del 03/6/2015, Italfondario Spa, Rv. 264299; Sez. 2, n. 10770 del 29/01/2015, Island Refinancing s.r.l., Rv. 263297; Sez. 2, n. 28841 del 03/6/2015, Italfondario s.p.a.).

La tesi sostenuta in queste pronunce fa leva in primo luogo sul dato testuale per il quale l'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 non prevede alcuna distinzione, fra i crediti di cui si chiede l'ammissione, in base alla natura originaria ovvero derivata degli stessi; desumendone l'intento legislativo di attribuire al creditore cessionario una tutela analoga a quella offerta al creditore originario, e quindi soggetta alle stesse condizioni. Essendovi fra queste ultime quella dell'anteriorità rispetto all'apprensione del bene a cui il credito è relativo, e dovendo tale condizione essere riferita al momento dell'insorgenza della pretesa del creditore, per il cessionario dovrebbe aversi riguardo al titolo per il quale lo stesso ha specificamente acquisito il credito; e dunque all'atto di cessione, del quale sarebbe pertanto necessaria l'anteriorità rispetto al sequestro.

A questo deve aggiungersi, per la posizione giurisprudenziale in esame, il dato sistematico della tendenziale preferenza per l'interesse dello Stato all'acquisizione del bene oggetto di confisca, emergente dal complesso della normativa in tema di misure di prevenzione patrimoniali; che indurrebbe ad



un'interpretazione restrittiva delle condizioni che consentono il soddisfacimento dei crediti dei terzi.

4.2. Anche nell'opposto orientamento, per il quale l'essere la cessione del credito intervenuta in epoca posteriore al sequestro non ne esclude per ciò solo l'ammissione, si considera il dato letterale rilevabile dal testo del citato art. 52, osservandosi che lo stesso non contempla l'ipotesi della cessione del credito. La circostanza viene tuttavia valorizzata nel senso dell'esclusivo riferimento della norma ai crediti sorti anteriormente al sequestro e della conseguente irrilevanza delle vicende successive di tali crediti e, fra esse, della loro eventuale cessione (Sez. 6, n. 39368 del 15/06/2017, Sagrantino Italy s.r.l., Rv. 271194; Sez. 6, n. 43126 del 15/06/2017, Island Refinancing s.r.l.). L'estensione del requisito dell'antiorità al sequestro alla cessione del credito è stata considerata in questa prospettiva come una non consentita analogia *in malam partem* (Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, Italfondario s.p.a., Rv. 271618); sottolineandosi altresì, in questa ed in altre decisioni (Sez. 1, n. 39148 del 13/04/2017, De Luca, Rv. 271190; Sez. 6, n. 2555 del 02/03/2017, Banca Monte Dei Paschi di Siena s.p.a., Rv. 270028), che una lettura integrata dei commi 1 e 3 dell'art. 52 suggerirebbe l'inerenza delle finalità perseguite dal legislatore al rapporto diretto fra il creditore ed il proposto, evidentemente estraneo all'ipotesi nella quale il credito sia ceduto ad un terzo.

L'elemento testuale viene peraltro sviluppato con l'ulteriore rilievo per il quale la norma riferisce il requisito dell'antiorità al credito, e non alla posizione giuridica del creditore; il che porterebbe a concludere che in tanto tale requisito possa essere attribuito anche all'atto con il quale il credito viene ceduto, in quanto la cessione determini una sostanziale novazione del credito, dando vita ad un diverso rapporto del quale debba essere verificata la costituzione in epoca anteriore o successiva al sequestro. Ma la normativa civilistica, si osserva ancora, esclude che la cessione del credito dia luogo ad una siffatta novazione dell'obbligazione, nel momento in cui prevede che il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie e gli altri accessori (Sez. 1, n. 39157 del 4/5/2017, Island Refinancing s.r.l.). Per effetto della cessione, si verificherebbe dunque unicamente la sostituzione al creditore originario del creditore cessionario, che si limiterebbe a subentrare nella stessa posizione giuridica del primo, comprendente, ove sussista in concreto, l'antiorità del credito al sequestro (Sez. 5, n. 1841 del 24/11/2016, dep. 2017, Italfondario S.p.a., Rv. 269123).

Al riferimento del contrario indirizzo al preminente interesse dello Stato all'acquisizione del bene confiscato si contrappone, infine, l'analoga considerazione dell'ordinamento per la tutela dei diritti del terzo pregiudicati



dalla confisca (Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, Italfondario s.p.a., Rv. 271618), secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511).

5. Le Sezioni Unite ritengono condivisibile il secondo orientamento, nel senso che la condizione dell'anteriorità rispetto al sequestro del bene oggetto di confisca, ai fini dell'ammissione al riparto del credito assistito da garanzia sul bene confiscato, è prevista per la costituzione del credito e non anche per l'eventuale cessione dello stesso.

6. Non vi è dubbio che l'ipotesi della cessione del credito non sia assolutamente considerata nella disciplina dettata dall'art. 52 d. lgs. n. 159 del 2011 in tema di requisiti di ammissibilità del credito incidente sul bene confiscato. Tale dato negativo, tuttavia, non è di per sé univocamente indicativo a sostegno dell'una o dell'altra delle soluzioni fin qui assegnate dalla giurisprudenza di legittimità al problema in discussione. Ed è significativo in tal senso che ciascuno degli orientamenti in contrasto abbia valorizzato la circostanza a favore della tesi proposta. Apprezzandosi la mancanza di riferimenti al caso della cessione, in un primo senso, quale dimostrativa dell'intento legislativo di ritenere necessarie per tale fattispecie tutte le condizioni prescritte per la costituzione del credito, ivi compresa l'anteriorità al sequestro; ma, nel senso opposto, attribuendosi tale mancata previsione alla volontà del legislatore di limitare il requisito dell'anteriorità al solo momento dell'insorgenza del credito, escludendolo per quella della cessione.

Neppure è decisivo il richiamo alla tendenziale preferenza dell'ordinamento per l'interesse dello Stato all'acquisizione dei beni confiscati. Tale principio deve infatti essere coordinato con quello, anch'esso affermato nella giurisprudenza di legittimità in precedenza menzionata, della tutela delle posizioni creditorie dei terzi; tutela della quale devono per l'appunto essere definiti i limiti rispetto alle finalità perseguite con le misure di prevenzione.

7. Vi sono, di contro, plurimi elementi che depongono per l'ammissibilità del credito ceduto anche in epoca successiva al sequestro.

7.1. E' in primo luogo da considerare la puntuale osservazione, presente in parte dell'indirizzo giurisprudenziale orientato nel senso appena indicato, sul dato normativo per il quale la disciplina prevista dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 appare testualmente riferita al credito, oggettivamente considerato, e non alla posizione creditoria del terzo. L'anteriorità rispetto al sequestro è in effetti menzionata al comma 1 quale attributo del diritto di credito; e al credito sono

associate le ulteriori condizioni dell'impossibilità di soddisfacimento su beni diversi da quelli confiscati, alla lett. a), e dell'assenza di strumentalità all'attività illecita, alla lett. b).

Se già questi caratteri appaiono coerenti con una visione nella quale l'eventuale cessione risulta ininfluenza rispetto alla sussistenza o meno delle condizioni per l'ammissibilità del credito, va ulteriormente notato che di particolare rilevanza è il riferimento del comma 1 dell'articolo commentato ai diritti reali di garanzia gravanti sul bene confiscato, che in concreto pongono in rapporto il terzo creditore, e in quanto tale titolare di siffatti diritti, con il bene. Il requisito dell'antiorità è specificamente previsto anche con riguardo a tali diritti; e, a questi fini, i diritti tutelati sono indicati in quelli «costituiti in epoca anteriore al sequestro». Il termine di valutazione dell'antiorità rispetto al sequestro è dunque espressamente indicato nel momento della costituzione del diritto reale collegato al credito. E, in presenza di questa chiara espressione normativa, l'attribuzione della condizione dell'antiorità anche alla successiva evenienza della cessione del credito presupporrebbe un'interpretazione estensiva, o addirittura analogica come rilevato in talune pronunce di legittimità, tale da richiedere ulteriori elementi indicativi dell'assimilabilità della cessione del credito alla costituzione dello stesso; laddove invece, come di seguito si vedrà, gli elementi disponibili sono di segno contrario.

7.2. E', in effetti, la stessa natura della fattispecie giuridica della cessione del credito a rendere quest'ultima non assimilabile ad un fenomeno costitutivo del credito stesso e dei diritti reali di garanzia ad esso associati; e ciò in quanto la cessione non integra alcuna novazione del rapporto obbligatorio ceduto.

La novazione è invero descritta dall'art. 1230 cod. civ. quale estinzione dell'obbligazione originaria a seguito della sostituzione della stessa, ad opera delle parti, con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, accompagnata dall'inequivoca manifestazione della volontà di estinguere l'obbligazione precedente. Tanto non si verifica nell'ipotesi della cessione del credito, nella quale, come disposto dall'art. 1263, comma 1, cod. civ., «il credito ceduto è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori»; e quindi, come precisato dalla giurisprudenza civilistica di legittimità, con tutte le utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, intendendosi come tale ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso e che, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione (Sez. 1 civ., n. 2978 del 16/02/2016, Rv. 638677). In conseguenza di ciò, la cessione del credito, secondo i principi pure affermati dalla Corte Suprema in sede civile, ha efficacia meramente derivativa (Sez. 5 civ., n. 9842 del 20/04/2018, Rv. 648359), e non

novativa o sostitutiva dell'obbligazione; ad essere sostituito è solo il creditore originario, al quale il cessionario subentra nella stessa posizione giuridica (Sez. 3 civ., n. 20548 del 20/10/2004, Rv. 577782).

A tanto segue, in primo luogo, una conclusione negativa in ordine alla possibilità di riferire alla cessione del credito una previsione normativa, quale quella dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 in tema di anteriorità al sequestro, dettata esplicitamente per la costituzione del diritto reale di garanzia afferente al credito; fattispecie, questa, non ravvisabile nel mero trasferimento dello stesso diritto dal creditore originario al creditore cessionario, ma alla quale neppure tale trasferimento può essere in alcun modo ricondotto in termini tali da giustificare un'interpretazione che estenda allo stesso la disciplina prevista per il momento costitutivo del diritto.

A questo deve però aggiungersi, in positivo, che la ricostruzione della cessione del credito quale trasferimento al creditore cessionario delle garanzie reali e di tutti gli accessori del credito, nell'ampio significato in precedenza specificato per tale definizione, implica che il cessionario, subentrando nella stessa posizione giuridica del cedente, assume la titolarità del credito anche nella possibilità di far valere le condizioni, a quel credito afferenti, per l'ammissione dello stesso al riparto in caso di confisca del bene oggetto del diritto di garanzia associato al credito; e fra esse, pertanto, l'anteriorità della costituzione originaria del credito rispetto al sequestro del bene, che ove sussistente permane in capo al cessionario anche laddove lo stesso abbia acquisito il credito successivamente al sequestro.

7.3. La soluzione appena indicata trova d'altra parte ulteriore sostegno nella sua conformità alla *ratio* della previsione normativa della necessaria anteriorità del credito al sequestro, individuata dalla Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 94 del 2015, nella finalità di impedire l'elusione degli effetti della misura di prevenzione reale con la simulazione di crediti gravanti sul bene confiscato. E' evidente, infatti, come la cessione di un credito effettivamente esistente sia estranea ad un fenomeno simulatorio riguardante la stessa sussistenza del credito.

Un aspetto di questa realtà veniva colto del resto in quelle pronunce che, come si è accennato in precedenza, ponevano in rilievo la stretta attinenza della disciplina di cui all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 ai rapporti fra il creditore originario ed il proposto, nell'ambito dei quali operazioni simulate, come quelle che la disposizione prescrittiva dell'anteriorità del credito al sequestro mira a contrastare, trovano la loro naturale collocazione. Una volta esclusa la possibilità che siffatte operazioni si siano verificate, con la accertata anteriorità al sequestro



della costituzione del credito, non trova invero ragione la necessità che anche l'eventuale cessione del credito preceda il sequestro.

8. Le conclusioni appena acquisite in ordine alla possibilità, per il creditore cessionario, di avvalersi delle condizioni di ammissibilità del credito esistenti in capo al creditore originario, fra gli altri accessori del credito nei quali il cessionario subentra, si rivelano decisive anche per la risposta al quesito su un ulteriore aspetto della questione rimessa alle Sezioni Unite, riguardante l'incidenza della posteriorità della cessione rispetto al sequestro sulla buona fede del creditore; la quale, come precedentemente sottolineato, costituisce una condizione di ammissibilità del credito diversa ed ulteriore rispetto a quella dell'anteriorità al sequestro.

Tale distinzione è del resto alla base delle conclusioni formulate nella requisitoria del Procuratore generale; con le quali per un verso si aderisce alla tesi che vede come non necessaria l'anteriorità della cessione del credito al sequestro, ma per altro si sostiene che la posteriorità della cessione rispetto alla trascrizione del sequestro porrebbe inevitabilmente il cessionario in una situazione di malafede, incombando sullo stesso l'onere di verificare la mancanza di vincoli sul bene oggetto della garanzia afferente al credito acquistato.

Questa posizione, tuttavia, si giustifica solo in quanto si intenda quale pregiudizievole, per la sussistenza del presupposto della buona fede del creditore, la conoscenza o la conoscibilità della mera apposizione sul bene del vincolo costituito dal sequestro. Ma quest'ultima circostanza, a ben vedere, altro non costituisce che il presupposto in presenza del quale la legge impone la verifica delle condizioni richieste perché il credito del terzo, incidente sul bene confiscato, possa essere ammesso al riparto. Il sequestro del bene, in altre parole, non esclude, per la stessa previsione normativa, che un credito garantito gravante sullo stesso possa essere soddisfatto, in presenza delle condizioni che lo consentono; di conseguenza, la conoscenza o la conoscibilità del sequestro non esclude che il creditore possa vantare comunque la sussistenza di quelle condizioni, in presenza delle quali la sua ragione di credito è tutelata anche a fronte dell'interesse dello Stato all'acquisizione del bene confiscato.

In realtà, la buona fede del creditore, che integra una di tali condizioni, ha ad oggetto, nella previsione dell'art. 52, comma 1, lett. b) come precedentemente illustrata, l'assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego; e in quanto tale può ben ricorrere, come è del resto implicito nella previsione normativa di ammissibilità del credito in presenza di tale condizione, anche laddove il bene sia successivamente sottoposto a sequestro.

A questo punto, nel caso in cui il credito sia ceduto in epoca posteriore alla trascrizione del sequestro, il creditore cessionario può comunque avvalersi, per quanto detto in precedenza, della condizione di buona fede sussistente in questi termini in capo al creditore originario al quale è subentrato nella stessa posizione; ed è pertanto irrilevante nei suoi confronti la possibilità che egli sia o possa essere a conoscenza, al momento dell'acquisto del credito, di un vincolo che non gli impedisce il soddisfacimento del credito per effetto di quella condizione.

Alla questione posta con la rimessione deve pertanto essere data risposta negativa con riguardo sia all'essere di per sé preclusiva delle ragioni creditorie la circostanza della cessione, in epoca successiva al sequestro, di un credito ipotecario sorto precedentemente al sequestro su un bene poi sottoposto a confisca, sia alla prospettata esclusione della buona fede del creditore cessionario per il solo fatto che il credito sia stato ceduto successivamente alla trascrizione del sequestro del bene.

9. Al creditore cessionario è pertanto consentito provare l'esistenza delle condizioni per l'ammissione del credito garantito anche laddove abbia acquisito lo stesso successivamente al sequestro del bene oggetto della garanzia.

Deve essere ancora sottolineata, quale ulteriore conseguenza della ricostruzione dei rapporti fra il creditore originario ed il creditore cessionario nei termini della successione di quest'ultimo nella stessa posizione creditoria del primo, quella per la quale — oltre al presupposto dell'antiorità al sequestro — anche la condizione della buona fede del creditore sull'assenza di strumentalità all'attività illecita deve sussistere all'epoca della costituzione del credito e in capo al creditore originario.

Tale conclusione, peraltro indiscussa nel dibattito giurisprudenziale, comporta che il creditore cessionario è chiamato fra l'altro a provare, ai fini dell'ammissione del credito, la sussistenza originaria del requisito della buona fede nei termini appena indicati, oltre alla buona fede propria sotto il profilo, segnalato dalla giurisprudenza di legittimità, della mancanza di accordi fraudolenti con il proposto (Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, Italfondario s.p.a., Rv. 271618).

In questa prospettiva, è opportuno rilevare che ai fini di tale prova non può ritenersi decisiva la circostanza per la quale il credito sia stato acquisito nell'ambito di un'operazione di acquisto di crediti in blocco, conformemente a quanto previsto dall'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993. Il ricorso a questa, che costituisce unicamente una particolare modalità di cessione del credito, non esime infatti il cessionario dagli oneri di verifica sulla originaria sussistenza dei



requisiti di ammissibilità dei crediti; il cui adempimento dovrà pertanto essere comunque dimostrato, non potendo in particolare il cessionario affidare la prova della buona fede al mero richiamo a tale particolare forma di acquisizione del credito.


10. Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto:

“Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell’ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sé uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest’ultimo dimostrare la buona fede”.

11. Venendo ora ad esaminare i ricorsi proposti dalla Island Refinancing s.r.l. e dalla Cerved Credit Management s.p.a., va osservato che nel provvedimento impugnato la decisione reiettiva dell’istanza di ammissione del credito era motivata in via principale in base alla circostanza, ritenuta preclusiva, della posteriorità della cessione del credito alla Island Refinancing rispetto alla trascrizione del sequestro degli immobili sui quali gravava l’ipoteca posta a garanzia del credito. Argomentazione, questa, infondata alla luce del principio di diritto appena formulato.

Il Tribunale motivava per il vero, in linea di subordine, anche sulla ritenuta insussistenza del requisito della buona fede del creditore cessionario. Il ragionamento decisorio sul punto si risolveva, tuttavia, esclusivamente nell’affermazione di insufficienza del riferimento alla modalità della cessione in blocco con il quale il credito era stato acquistato dalla Island Refinancing, a fronte di un’istanza di ammissione del credito con la quale quest’ultima proponeva specifiche allegazioni sulla sussistenza della buona fede in capo al creditore originario. L’istante evidenziava infatti, a questo proposito, che il mutuo oggetto del credito era stato erogato alla Cosia s.r.l. il 6 aprile 1984 ed era stato assunto dal Guddo e dalla Guglielmino solo il 16 aprile 1986; osservando che l’originaria creditrice Cassa Centrale di Risparmio per le Province Siciliane non aveva avuto alcun rapporto con il proposto, e rilevando la notevole estensione del tempo trascorso fra la prima trascrizione ipotecaria ed il sequestro, disposto nell’ottobre del 2000.

Questi elementi non venivano presi in esame nel provvedimento impugnato; la cui motivazione è affetta pertanto dal denunciato vizio di illegittimità per mancanza di motivazione sul punto rilevante della buona fede del creditore. Il



decreto deve di conseguenza essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso il 31/05/2018.

Il Componente estensore

Carlo Zaza



Il Presidente

Domenico Carcano




SEZIONI UNITE PENALI

Depositato in Cancelleria

il **3 LUG. 2018**

Il Funzionario Giudiziario

Leonardo SACRIPANTI





29847-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

Composta da

Domenico Carcano	- Presidente -	Sent. n. 12 sez.
Giacomo Paoloni		CC - 31/05/2018
Francesco Maria Silvio Bonito		R.G.N. 18433/2017
Ugo De Crescenzo		
Carlo Zaza	- Relatore -	
Anna Petruzzellis		
Giorgio Fidelbo		
Andrea Montagni		
Alessandro Maria Andronio		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. Island Refinancing s.r.l.
2. Cerved Credit Management s.p.a.

avverso il decreto del 15/06/2016 del Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentita la relazione svolta dal componente Carlo Zaza;


RITENUTO IN FATTO

1. La Island Refinancing s.r.l. e la mandataria di quest'ultima Cerved Credit Management s.p.a. hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 15 giugno 2016 con il quale il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di ammissione del credito vantato dalla Island Refinancing s.r.l. su beni oggetto di confisca nel procedimento di prevenzione nei confronti di Girolamo Guddo e Maria Guglielmino.

Il credito di cui si chiedeva l'ammissione derivava da un contratto di mutuo, garantito da ipoteca iscritta il 7 aprile 1984, concesso dalla Cassa Centrale di Risparmio per le Province Siciliane, a cui succedevano prima la Sicilcassa s.p.a. e poi il Banco di Sicilia s.p.a., in favore della Cosia s.r.l. per l'acquisto di immobili, poi ceduto al Guddo e alla Guglielmino il 16 aprile 1986. Detto credito era ceduto, in blocco con altri in sofferenza, il 28 dicembre 2001 dal Banco di Sicilia alla Island Finance s.r.l., e da quest'ultima in seguito alla Island Refinancing s.r.l..

Il Tribunale, premesso che l'acquisto del credito da parte della Island Refinancing era avvenuto successivamente alla trascrizione del sequestro di prevenzione disposto sugli immobili, risalente al 24 ottobre 2000, richiamava a sostegno della decisione reiettiva l'orientamento giurisprudenziale per il quale la tutela prevista dall'art. 1, comma 200, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i terzi titolari di crediti garantiti sui beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione, vale per i cessionari di tali crediti a condizione che risulti anche nei loro confronti la sussistenza, oltre che dei requisiti dell'assenza di strumentalità del credito all'attività illecita o dell'ignoranza in buona fede di tale strumentalità, anche dell'ulteriore condizione indicata dall'art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dal citato comma 200, dell'anteriorità rispetto al sequestro, riferita in tal caso all'acquisto del credito. Rilevata per quanto detto l'insussistenza di tale condizione nel caso in esame, si osservava altresì che il requisito della buona fede non poteva comunque essere ravvisato per il solo fatto che la cessione del credito fosse avvenuta nella forma della cessione in blocco prevista dall'art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, non incidente sugli oneri di diligenza imposti al titolare del credito garantito a fronte del pubblico interesse all'apprensione di beni provenienti dall'attività illecita.

2. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge sulla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'ammissione del credito, premettendo che la normativa vigente in materia non disciplina l'ipotesi della cessione del credito, e rilevando che la soluzione adottata con il provvedimento impugnato negherebbe qualsiasi



tutela al creditore cedente in buona fede, di fatto impedendogli un'alienazione del credito che attribuirebbe al cessionario una presunzione assoluta di malafede, peraltro irragionevole nel caso della cessione in blocco dei crediti, corrispondente a quello esaminato, nel quale non sarebbe esigibile dal cessionario un dovere di diligenza che si spinga fino al controllo di ogni singolo credito acquisito. Osservano di contro i ricorrenti che al terzo cessionario in buona fede di un credito iscritto anteriormente al provvedimento di sequestro del bene non può che spettare la medesima tutela riconosciuta al creditore originario, e che la sussistenza del requisito della buona fede deve ritenersi insita nell'acquisto in blocco di crediti nell'ambito di un'attività professionale; evidenziando in proposito il contrasto dell'indirizzo giurisprudenziale seguito dal Tribunale con altro di segno contrario e con la giurisprudenza civilistica nel senso dell'assorbente rilevanza della buona fede del creditore, intesa come assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita.

3. Con ordinanza del 9 gennaio 2018, la Quinta Sezione penale, investita dell'impugnazione, ha rilevato l'esistenza sul punto di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti. L'uno per il quale il terzo cessionario di un credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela attribuita al creditore originario a condizione che risulti anche nei suoi confronti l'esistenza del dato temporale, individuabile nell'antiorità della cessione rispetto al sequestro, quale presupposto necessario per la verifica della buona fede del cessionario; e l'altro per cui invece il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del cessionario non è precluso dal fatto che la cessione del credito sia avvenuta successivamente al sequestro, pur registrandosi all'interno di tale indirizzo una difformità fra pronunce che limitano tale conclusione al caso della cessione in blocco dei crediti ed altre, più recenti, che la estendono a tutte le fattispecie di cessione.

Ha rimesso pertanto la questione alle Sezioni Unite per la soluzione del contrasto.

4. Con decreto del 28 febbraio 2018 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza camerale.

5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi rilevando, per un verso, la condivisibilità dell'orientamento giurisprudenziale per il quale non è necessaria l'antiorità dell'acquisto del credito da parte del terzo cessionario rispetto al sequestro, ma, per altro, l'impossibilità *in re ipsa* di ravvisare l'ulteriore requisito della buona fede in una



situazione nella quale il creditore cessionario, a differenza del cedente, acquisisce il credito successivamente alla trascrizione del sequestro, con l'onere di verificare la sussistenza di vincoli sui beni sottoposti ad ipoteca, il cui adempimento nel caso di acquisto di crediti in blocco è più difficoltoso, ma non inesigibile per un istituto bancario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione rimessa alle Sezioni Unite è posta nei seguenti termini: *"Se la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, del credito ipotecario precedentemente insorto, determini o meno di per sè uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo dell'ammissibilità della sua ragione creditoria"*.

2. E' opportuno premettere che la questione, così come appena definita, deve essere tenuta distinta da quella relativa all'incidenza, sulla ravvisabilità del requisito della buona fede del cessionario, della circostanza per la quale la cessione del credito in discussione sia stata realizzata nell'ambito di un'operazione di acquisto in blocco di crediti, secondo le modalità previste dall'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993. Si tratta di una tematica che è in effetti adombrata nel provvedimento impugnato, e più ampiamente affrontata dai ricorrenti; ed è innegabile, per altro verso, che le decisioni coinvolte nel contrasto giurisprudenziale segnalato sulla questione rimessa alle Sezioni Unite abbiano per lo più ad oggetto fattispecie concrete nelle quali la cessione del credito avveniva nelle modalità indicate. Quest'ultima considerazione attiene tuttavia ad un profilo di mero fatto, che non assume effettiva rilevanza rispetto al problema della necessità o meno, ai fini dell'ammissione del credito, che la cessione dello stesso, con qualunque forma sia stata effettuata, sia avvenuta in epoca anteriore al sequestro o alla confisca del bene oggetto del credito; e, del resto, nello stesso decreto impugnato la problematica della significatività o meno della collocazione della cessione del credito in un'operazione di acquisto in blocco era accennata in via subordinata rispetto all'argomento, ritenuto decisivo per il rigetto dell'istanza, vertente sulla posteriorità della cessione rispetto al sequestro del bene.

3. L'attribuzione di tale decisività all'elemento cronologico indicato è per il vero coerente con la struttura testuale dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, che pone il dato dell'anteriorità al sequestro quale preconditione per



l'ammissione del credito, disponendo al primo periodo che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi, che risultino da atti aventi data certa precedente al sequestro, e i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore a tale provvedimento; e prevedendo rispettivamente alle successive lettere a) e b) le ulteriori condizioni della mancanza, nella disponibilità del proposto, di altri beni idonei a garantire il soddisfacimento del credito, e dell'assenza di strumentalità del credito all'attività illecita o a quella che ne costituisca il frutto o il reimpiego ovvero della dimostrazione, da parte del creditore, della propria buona fede e dell'inconsapevole affidamento con riguardo a tale circostanza (altri requisiti sono prescritti alle lettere c) e d) per i casi, diversi da quello qui esaminato, in cui la pretesa del terzo sia fondata su una promessa di pagamento, una ricognizione di debito o un titolo di credito). Presupposti, quelli descritti, che ai sensi del comma 2 del citato art. 52 legittimano il creditore a concorrere al riparto sul valore del bene.

La *ratio* della previsione delle condizioni descritte è stata individuata dalla Corte Costituzionale nell'ambito della decisione dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 1, comma 198, legge n. 228 del 2012, nella parte in cui non includeva fra i creditori ipotecari, da soddisfare nei modi e limiti indicati dalla norma, i titolari di crediti da lavoro subordinato (Corte cost., sent. n. 94 del 2015). Si è ritenuto, in quella sede, che la necessità dell'insussistenza di altri beni idonei al soddisfacimento del credito è funzionale allo scopo di impedire che i proventi dell'attività illecita siano utilizzati per liberare altri beni nella disponibilità del proposto; e che la prescrizione della mancanza di strumentalità del credito all'attività illecita è funzionale all'esigenza di escludere dalla tutela i crediti scaturiti da prestazioni connesse a quella attività. Finalità, quest'ultima, temperata nella previsione normativa dalla possibilità, offerta al creditore, di dimostrare la propria buona fede in ordine alla strumentalità del credito, che si traduce, secondo i principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, nella mancanza di collusione del creditore nell'attività illecita, nell'inconsapevolezza dello stesso con riguardo a tale attività e nell'errore scusabile del predetto sulla situazione apparente del debitore (Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., Rv. 272232; Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Rv. 270028; Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, Banca Ragusa, Rv. 264374; Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015, Di Giacomo, Rv. 264655; Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Rv. 262735).

Anche per il presupposto dell'anteriorità, che qui segnatamente interessa, la Corte Costituzionale ha evidenziato la funzione specifica della relativa previsione; identificandola nel fine di evitare che gli effetti della misura di prevenzione



patrimoniale vengano elusi attraverso la simulazione di crediti incidenti sul valore del bene confiscato.

4. Considerato che la problematica sulla quale va posta in primo luogo l'attenzione è quella della collocazione temporale della cessione del credito rispetto al sequestro del bene a cui il credito afferisce — naturalmente anche nel caso in cui lo stesso sia stato adottato contestualmente alla confisca, possibile secondo i principi affermati da queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, Yang Xinjao, Rv. 269589) — si tratta di stabilire se il requisito dell'anteriorità rispetto al provvedimento ablativo del bene, indicato dalla legge fra le condizioni per l'ammissione del credito, debba o meno connotare non solo il momento della costituzione del credito, ma anche quella della cessione dello stesso.

Sul punto, come accennato, si rinvengono nella giurisprudenza di legittimità due orientamenti contrastanti.

4.1. Secondo un primo indirizzo, la posteriorità della cessione del credito rispetto al sequestro precluderebbe di per sé al cessionario l'ammissione del credito (Sez. 2, n. 38821 del 28/03/2017, Island Refinancing s.r.l., Rv. 271181; Sez. 2, n. 7694 del 11/02/2016, Italfondario s.p.a., Rv. 266204; Sez. 2, n. 38821 del 01/07/2015, Italfondario s.p.a., Rv. 264831; Sez. 2, n. 28839 del 03/6/2015, Italfondario Spa, Rv. 264299; Sez. 2, n. 10770 del 29/01/2015, Island Refinancing s.r.l., Rv. 263297; Sez. 2, n. 28841 del 03/6/2015, Italfondario s.p.a.).

La tesi sostenuta in queste pronunce fa leva in primo luogo sul dato testuale per il quale l'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 non prevede alcuna distinzione, fra i crediti di cui si chiede l'ammissione, in base alla natura originaria ovvero derivata degli stessi; desumendone l'intento legislativo di attribuire al creditore cessionario una tutela analoga a quella offerta al creditore originario, e quindi soggetta alle stesse condizioni. Essendovi fra queste ultime quella dell'anteriorità rispetto all'apprensione del bene a cui il credito è relativo, e dovendo tale condizione essere riferita al momento dell'insorgenza della pretesa del creditore, per il cessionario dovrebbe aversi riguardo al titolo per il quale lo stesso ha specificamente acquisito il credito; e dunque all'atto di cessione, del quale sarebbe pertanto necessaria l'anteriorità rispetto al sequestro.

A questo deve aggiungersi, per la posizione giurisprudenziale in esame, il dato sistematico della tendenziale preferenza per l'interesse dello Stato all'acquisizione del bene oggetto di confisca, emergente dal complesso della normativa in tema di misure di prevenzione patrimoniali; che indurrebbe ad



un'interpretazione restrittiva delle condizioni che consentono il soddisfacimento dei crediti dei terzi.

4.2. Anche nell'opposto orientamento, per il quale l'essere la cessione del credito intervenuta in epoca posteriore al sequestro non ne esclude per ciò solo l'ammissione, si considera il dato letterale rilevabile dal testo del citato art. 52, osservandosi che lo stesso non contempla l'ipotesi della cessione del credito. La circostanza viene tuttavia valorizzata nel senso dell'esclusivo riferimento della norma ai crediti sorti anteriormente al sequestro e della conseguente irrilevanza delle vicende successive di tali crediti e, fra esse, della loro eventuale cessione (Sez. 6, n. 39368 del 15/06/2017, Sagrantino Italy s.r.l., Rv. 271194; Sez. 6, n. 43126 del 15/06/2017, Island Refinancing s.r.l.). L'estensione del requisito dell'antiorità al sequestro alla cessione del credito è stata considerata in questa prospettiva come una non consentita analogia *in malam partem* (Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, Italfondario s.p.a., Rv. 271618); sottolineandosi altresì, in questa ed in altre decisioni (Sez. 1, n. 39148 del 13/04/2017, De Luca, Rv. 271190; Sez. 6, n. 2555 del 02/03/2017, Banca Monte Dei Paschi di Siena s.p.a., Rv. 270028), che una lettura integrata dei commi 1 e 3 dell'art. 52 suggerirebbe l'inerenza delle finalità perseguite dal legislatore al rapporto diretto fra il creditore ed il proposto, evidentemente estraneo all'ipotesi nella quale il credito sia ceduto ad un terzo.

L'elemento testuale viene peraltro sviluppato con l'ulteriore rilievo per il quale la norma riferisce il requisito dell'antiorità al credito, e non alla posizione giuridica del creditore; il che porterebbe a concludere che in tanto tale requisito possa essere attribuito anche all'atto con il quale il credito viene ceduto, in quanto la cessione determini una sostanziale novazione del credito, dando vita ad un diverso rapporto del quale debba essere verificata la costituzione in epoca anteriore o successiva al sequestro. Ma la normativa civilistica, si osserva ancora, esclude che la cessione del credito dia luogo ad una siffatta novazione dell'obbligazione, nel momento in cui prevede che il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie e gli altri accessori (Sez. 1, n. 39157 del 4/5/2017, Island Refinancing s.r.l.). Per effetto della cessione, si verificherebbe dunque unicamente la sostituzione al creditore originario del creditore cessionario, che si limiterebbe a subentrare nella stessa posizione giuridica del primo, comprendente, ove sussista in concreto, l'antiorità del credito al sequestro (Sez. 5, n. 1841 del 24/11/2016, dep. 2017, Italfondario S.p.a., Rv. 269123).

Al riferimento del contrario indirizzo al preminente interesse dello Stato all'acquisizione del bene confiscato si contrappone, infine, l'analoga considerazione dell'ordinamento per la tutela dei diritti del terzo pregiudicati



dalla confisca (Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, Italfondario s.p.a., Rv. 271618), secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511).

5. Le Sezioni Unite ritengono condivisibile il secondo orientamento, nel senso che la condizione dell'anteriorità rispetto al sequestro del bene oggetto di confisca, ai fini dell'ammissione al riparto del credito assistito da garanzia sul bene confiscato, è prevista per la costituzione del credito e non anche per l'eventuale cessione dello stesso.

6. Non vi è dubbio che l'ipotesi della cessione del credito non sia assolutamente considerata nella disciplina dettata dall'art. 52 d. lgs. n. 159 del 2011 in tema di requisiti di ammissibilità del credito incidente sul bene confiscato. Tale dato negativo, tuttavia, non è di per sé univocamente indicativo a sostegno dell'una o dell'altra delle soluzioni fin qui assegnate dalla giurisprudenza di legittimità al problema in discussione. Ed è significativo in tal senso che ciascuno degli orientamenti in contrasto abbia valorizzato la circostanza a favore della tesi proposta. Apprezzandosi la mancanza di riferimenti al caso della cessione, in un primo senso, quale dimostrativa dell'intento legislativo di ritenere necessarie per tale fattispecie tutte le condizioni prescritte per la costituzione del credito, ivi compresa l'anteriorità al sequestro; ma, nel senso opposto, attribuendosi tale mancata previsione alla volontà del legislatore di limitare il requisito dell'anteriorità al solo momento dell'insorgenza del credito, escludendolo per quella della cessione.

Neppure è decisivo il richiamo alla tendenziale preferenza dell'ordinamento per l'interesse dello Stato all'acquisizione dei beni confiscati. Tale principio deve infatti essere coordinato con quello, anch'esso affermato nella giurisprudenza di legittimità in precedenza menzionata, della tutela delle posizioni creditorie dei terzi; tutela della quale devono per l'appunto essere definiti i limiti rispetto alle finalità perseguite con le misure di prevenzione.

7. Vi sono, di contro, plurimi elementi che depongono per l'ammissibilità del credito ceduto anche in epoca successiva al sequestro.

7.1. E' in primo luogo da considerare la puntuale osservazione, presente in parte dell'indirizzo giurisprudenziale orientato nel senso appena indicato, sul dato normativo per il quale la disciplina prevista dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 appare testualmente riferita al credito, oggettivamente considerato, e non alla posizione creditoria del terzo. L'anteriorità rispetto al sequestro è in effetti menzionata al comma 1 quale attributo del diritto di credito; e al credito sono

associate le ulteriori condizioni dell'impossibilità di soddisfacimento su beni diversi da quelli confiscati, alla lett. a), e dell'assenza di strumentalità all'attività illecita, alla lett. b).

Se già questi caratteri appaiono coerenti con una visione nella quale l'eventuale cessione risulta ininfluenza rispetto alla sussistenza o meno delle condizioni per l'ammissibilità del credito, va ulteriormente notato che di particolare rilevanza è il riferimento del comma 1 dell'articolo commentato ai diritti reali di garanzia gravanti sul bene confiscato, che in concreto pongono in rapporto il terzo creditore, e in quanto tale titolare di siffatti diritti, con il bene. Il requisito dell'antiorità è specificamente previsto anche con riguardo a tali diritti; e, a questi fini, i diritti tutelati sono indicati in quelli «costituiti in epoca anteriore al sequestro». Il termine di valutazione dell'antiorità rispetto al sequestro è dunque espressamente indicato nel momento della costituzione del diritto reale collegato al credito. E, in presenza di questa chiara espressione normativa, l'attribuzione della condizione dell'antiorità anche alla successiva evenienza della cessione del credito presupporrebbe un'interpretazione estensiva, o addirittura analogica come rilevato in talune pronunce di legittimità, tale da richiedere ulteriori elementi indicativi dell'assimilabilità della cessione del credito alla costituzione dello stesso; laddove invece, come di seguito si vedrà, gli elementi disponibili sono di segno contrario.

7.2. E', in effetti, la stessa natura della fattispecie giuridica della cessione del credito a rendere quest'ultima non assimilabile ad un fenomeno costitutivo del credito stesso e dei diritti reali di garanzia ad esso associati; e ciò in quanto la cessione non integra alcuna novazione del rapporto obbligatorio ceduto.

La novazione è invero descritta dall'art. 1230 cod. civ. quale estinzione dell'obbligazione originaria a seguito della sostituzione della stessa, ad opera delle parti, con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, accompagnata dall'inequivoca manifestazione della volontà di estinguere l'obbligazione precedente. Tanto non si verifica nell'ipotesi della cessione del credito, nella quale, come disposto dall'art. 1263, comma 1, cod. civ., «il credito ceduto è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori»; e quindi, come precisato dalla giurisprudenza civilistica di legittimità, con tutte le utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, intendendosi come tale ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso e che, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione (Sez. 1 civ., n. 2978 del 16/02/2016, Rv. 638677). In conseguenza di ciò, la cessione del credito, secondo i principi pure affermati dalla Corte Suprema in sede civile, ha efficacia meramente derivativa (Sez. 5 civ., n. 9842 del 20/04/2018, Rv. 648359), e non

novativa o sostitutiva dell'obbligazione; ad essere sostituito è solo il creditore originario, al quale il cessionario subentra nella stessa posizione giuridica (Sez. 3 civ., n. 20548 del 20/10/2004, Rv. 577782).

A tanto segue, in primo luogo, una conclusione negativa in ordine alla possibilità di riferire alla cessione del credito una previsione normativa, quale quella dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 in tema di anteriorità al sequestro, dettata esplicitamente per la costituzione del diritto reale di garanzia afferente al credito; fattispecie, questa, non ravvisabile nel mero trasferimento dello stesso diritto dal creditore originario al creditore cessionario, ma alla quale neppure tale trasferimento può essere in alcun modo ricondotto in termini tali da giustificare un'interpretazione che estenda allo stesso la disciplina prevista per il momento costitutivo del diritto.

A questo deve però aggiungersi, in positivo, che la ricostruzione della cessione del credito quale trasferimento al creditore cessionario delle garanzie reali e di tutti gli accessori del credito, nell'ampio significato in precedenza specificato per tale definizione, implica che il cessionario, subentrando nella stessa posizione giuridica del cedente, assume la titolarità del credito anche nella possibilità di far valere le condizioni, a quel credito afferenti, per l'ammissione dello stesso al riparto in caso di confisca del bene oggetto del diritto di garanzia associato al credito; e fra esse, pertanto, l'anteriorità della costituzione originaria del credito rispetto al sequestro del bene, che ove sussistente permane in capo al cessionario anche laddove lo stesso abbia acquisito il credito successivamente al sequestro.

7.3. La soluzione appena indicata trova d'altra parte ulteriore sostegno nella sua conformità alla *ratio* della previsione normativa della necessaria anteriorità del credito al sequestro, individuata dalla Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 94 del 2015, nella finalità di impedire l'elusione degli effetti della misura di prevenzione reale con la simulazione di crediti gravanti sul bene confiscato. E' evidente, infatti, come la cessione di un credito effettivamente esistente sia estranea ad un fenomeno simulatorio riguardante la stessa sussistenza del credito.

Un aspetto di questa realtà veniva colto del resto in quelle pronunce che, come si è accennato in precedenza, ponevano in rilievo la stretta attinenza della disciplina di cui all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 ai rapporti fra il creditore originario ed il proposto, nell'ambito dei quali operazioni simulate, come quelle che la disposizione prescrittiva dell'anteriorità del credito al sequestro mira a contrastare, trovano la loro naturale collocazione. Una volta esclusa la possibilità che siffatte operazioni si siano verificate, con la accertata anteriorità al sequestro



della costituzione del credito, non trova invero ragione la necessità che anche l'eventuale cessione del credito preceda il sequestro.

8. Le conclusioni appena acquisite in ordine alla possibilità, per il creditore cessionario, di avvalersi delle condizioni di ammissibilità del credito esistenti in capo al creditore originario, fra gli altri accessori del credito nei quali il cessionario subentra, si rivelano decisive anche per la risposta al quesito su un ulteriore aspetto della questione rimessa alle Sezioni Unite, riguardante l'incidenza della posteriorità della cessione rispetto al sequestro sulla buona fede del creditore; la quale, come precedentemente sottolineato, costituisce una condizione di ammissibilità del credito diversa ed ulteriore rispetto a quella dell'anteriorità al sequestro.

Tale distinzione è del resto alla base delle conclusioni formulate nella requisitoria del Procuratore generale; con le quali per un verso si aderisce alla tesi che vede come non necessaria l'anteriorità della cessione del credito al sequestro, ma per altro si sostiene che la posteriorità della cessione rispetto alla trascrizione del sequestro porrebbe inevitabilmente il cessionario in una situazione di malafede, incombando sullo stesso l'onere di verificare la mancanza di vincoli sul bene oggetto della garanzia afferente al credito acquistato.

Questa posizione, tuttavia, si giustifica solo in quanto si intenda quale pregiudizievole, per la sussistenza del presupposto della buona fede del creditore, la conoscenza o la conoscibilità della mera apposizione sul bene del vincolo costituito dal sequestro. Ma quest'ultima circostanza, a ben vedere, altro non costituisce che il presupposto in presenza del quale la legge impone la verifica delle condizioni richieste perché il credito del terzo, incidente sul bene confiscato, possa essere ammesso al riparto. Il sequestro del bene, in altre parole, non esclude, per la stessa previsione normativa, che un credito garantito gravante sullo stesso possa essere soddisfatto, in presenza delle condizioni che lo consentono; di conseguenza, la conoscenza o la conoscibilità del sequestro non esclude che il creditore possa vantare comunque la sussistenza di quelle condizioni, in presenza delle quali la sua ragione di credito è tutelata anche a fronte dell'interesse dello Stato all'acquisizione del bene confiscato.

In realtà, la buona fede del creditore, che integra una di tali condizioni, ha ad oggetto, nella previsione dell'art. 52, comma 1, lett. b) come precedentemente illustrata, l'assenza di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego; e in quanto tale può ben ricorrere, come è del resto implicito nella previsione normativa di ammissibilità del credito in presenza di tale condizione, anche laddove il bene sia successivamente sottoposto a sequestro.

A questo punto, nel caso in cui il credito sia ceduto in epoca posteriore alla trascrizione del sequestro, il creditore cessionario può comunque avvalersi, per quanto detto in precedenza, della condizione di buona fede sussistente in questi termini in capo al creditore originario al quale è subentrato nella stessa posizione; ed è pertanto irrilevante nei suoi confronti la possibilità che egli sia o possa essere a conoscenza, al momento dell'acquisto del credito, di un vincolo che non gli impedisce il soddisfacimento del credito per effetto di quella condizione.

Alla questione posta con la rimessione deve pertanto essere data risposta negativa con riguardo sia all'essere di per sé preclusiva delle ragioni creditorie la circostanza della cessione, in epoca successiva al sequestro, di un credito ipotecario sorto precedentemente al sequestro su un bene poi sottoposto a confisca, sia alla prospettata esclusione della buona fede del creditore cessionario per il solo fatto che il credito sia stato ceduto successivamente alla trascrizione del sequestro del bene.

9. Al creditore cessionario è pertanto consentito provare l'esistenza delle condizioni per l'ammissione del credito garantito anche laddove abbia acquisito lo stesso successivamente al sequestro del bene oggetto della garanzia.

Deve essere ancora sottolineata, quale ulteriore conseguenza della ricostruzione dei rapporti fra il creditore originario ed il creditore cessionario nei termini della successione di quest'ultimo nella stessa posizione creditoria del primo, quella per la quale — oltre al presupposto dell'antiorità al sequestro — anche la condizione della buona fede del creditore sull'assenza di strumentalità all'attività illecita deve sussistere all'epoca della costituzione del credito e in capo al creditore originario.

Tale conclusione, peraltro indiscussa nel dibattito giurisprudenziale, comporta che il creditore cessionario è chiamato fra l'altro a provare, ai fini dell'ammissione del credito, la sussistenza originaria del requisito della buona fede nei termini appena indicati, oltre alla buona fede propria sotto il profilo, segnalato dalla giurisprudenza di legittimità, della mancanza di accordi fraudolenti con il proposto (Sez. 1, n. 57848 del 23/11/2017, Italfondario s.p.a., Rv. 271618).

In questa prospettiva, è opportuno rilevare che ai fini di tale prova non può ritenersi decisiva la circostanza per la quale il credito sia stato acquisito nell'ambito di un'operazione di acquisto di crediti in blocco, conformemente a quanto previsto dall'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993. Il ricorso a questa, che costituisce unicamente una particolare modalità di cessione del credito, non esime infatti il cessionario dagli oneri di verifica sulla originaria sussistenza dei



requisiti di ammissibilità dei crediti; il cui adempimento dovrà pertanto essere comunque dimostrato, non potendo in particolare il cessionario affidare la prova della buona fede al mero richiamo a tale particolare forma di acquisizione del credito.

10. Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto:

“Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell’ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sé uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest’ultimo dimostrare la buona fede”.

11. Venendo ora ad esaminare i ricorsi proposti dalla Island Refinancing s.r.l. e dalla Cerved Credit Management s.p.a., va osservato che nel provvedimento impugnato la decisione reiettiva dell’istanza di ammissione del credito era motivata in via principale in base alla circostanza, ritenuta preclusiva, della posteriorità della cessione del credito alla Island Refinancing rispetto alla trascrizione del sequestro degli immobili sui quali gravava l’ipoteca posta a garanzia del credito. Argomentazione, questa, infondata alla luce del principio di diritto appena formulato.

Il Tribunale motivava per il vero, in linea di subordine, anche sulla ritenuta insussistenza del requisito della buona fede del creditore cessionario. Il ragionamento decisorio sul punto si risolveva, tuttavia, esclusivamente nell’affermazione di insufficienza del riferimento alla modalità della cessione in blocco con il quale il credito era stato acquistato dalla Island Refinancing, a fronte di un’istanza di ammissione del credito con la quale quest’ultima proponeva specifiche allegazioni sulla sussistenza della buona fede in capo al creditore originario. L’istante evidenziava infatti, a questo proposito, che il mutuo oggetto del credito era stato erogato alla Cosia s.r.l. il 6 aprile 1984 ed era stato assunto dal Guddo e dalla Guglielmino solo il 16 aprile 1986; osservando che l’originaria creditrice Cassa Centrale di Risparmio per le Province Siciliane non aveva avuto alcun rapporto con il proposto, e rilevando la notevole estensione del tempo trascorso fra la prima trascrizione ipotecaria ed il sequestro, disposto nell’ottobre del 2000.

Questi elementi non venivano presi in esame nel provvedimento impugnato; la cui motivazione è affetta pertanto dal denunciato vizio di illegittimità per mancanza di motivazione sul punto rilevante della buona fede del creditore. Il



decreto deve di conseguenza essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso il 31/05/2018.

Il Componente estensore

Carlo Zaza



Il Presidente

Domenico Carcano



SEZIONI UNITE PENALI

Depositato in Cancelleria

il **3 LUG. 2018**

Il Funzionario Giudiziario

Leonardo SACRIPANTI

